

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 18/02/2022

N° 20

OGGETTO:

Programma Triennale dei fabbisogni di personale della Provincia di Imperia 2022/2024 -
APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DICIOOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 13:45 in
Imperia nella sede della Provincia, il Presidente On. Dott. Claudio SCAJOLA con l'assistenza
del Segretario Generale della Provincia Dott.ssa Rosa PUGLIA

ADOTTA

Il Decreto di seguito riportato:

IL PRESIDENTE

Vista la proposta deliberativa trasmessa dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane avente ad oggetto: “ Programma Triennale dei fabbisogni di personale della Provincia di Imperia 2022/2024 – Approvazione. “ che integralmente è sotto riportata;

Dato atto che la firma impressa dal Dirigente Dott. Luigi Mattioli in data 17/02/2022 alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

“RICHIAMATA la relazione tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE l’attività programmatoria dell’ente prende avvio con l’elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), al quale è allegato anche il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio successivo.

RICHIAMATE, in particolare, le seguente disposizioni:

- art. 39, comma 1, L. n. 449/1997, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;

- art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;

- art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, volto a dare coordinata attuazione ai processi di mobilità e di reclutamento dello stesso, anche con riguardo al collocamento obbligatorio, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di tali fabbisogni di cui al Decreto 8 maggio 2018, emanato ai sensi dell’art. 6-ter, citato D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 75/2017;

- art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, deve essere indicata la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

- art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 75/2017, il quale dispone il divieto di assunzione di personale in carenza degli adempimenti di cui allo stesso articolo;

- art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art. 3, comma 9, lett. a), n. 2), L. n. 56/2019, il quale stabilisce che, nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39, comma 1, L. n. 449/1997, l’avvio di procedure concorsuali e le

nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, fatte salve specifiche fattispecie ivi individuate, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

- *art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 citato, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;*
- *art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, il quale prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti (sottoposti al patto di stabilità interno) assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;*
- *art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, che inserisce all'art. 1, L. n. 296/2006 di cui sopra il comma 557-quater, in forza del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, stessa legge, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (ovvero triennio 2011/2013);*

CONSIDERATO CHE il D.L. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/ 2020 introduce rilevanti novità in materia di assunzione di personale per le province; in particolare il comma 1 dell'art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del D.L. n. 34/2020, attraverso l'inserimento del comma 1-bis che prevede che **“le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. (omissis).**

PRESO ATTO CHE il successivo comma 1-ter prevede **l'abrogazione del limite di spesa delle dotazioni organiche del personale delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014; per le province è previsto, inoltre, che possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, approvato nel mese di dicembre 2021 in attuazione del citato art.17 D.L. n.162/2019 il quale disciplina le nuove facoltà assunzionali per le Province e in particolare:

Articolo 3 - Differenziazione delle province e delle città metropolitane per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, le province sono suddivise nelle seguenti fasce demografiche:

- a) meno di 250.000 abitanti;*
- b) 250.000 - 349.999 abitanti;*
- c) 350.000 - 449.999 abitanti;*
- d) 450.000 - 699.999 abitanti;*
- e) 700.000 abitanti e oltre.*

Articolo 4 - Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'articolo 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2:

- a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento;*
- b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;*
- c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1 per cento;*
- d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7 per cento;*
- e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9 per cento.*

2. omissis

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'articolo 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

Articolo 5 - Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

1. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane di cui all'articolo 4, comma 3, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui dall'articolo 4, commi 1 e 2.

RILEVATO che, come dettagliatamente rappresentato nella relazione tecnica, allegata sub a), la Provincia di Imperia può incrementare la spesa di personale 2019 di euro 1.278.737,82 per il 2022, euro 1.394.986,71 per il 2023, euro 1.453.111,16 per il 2024.

DATO ATTO che l'individuazione del personale da assumere è stata fatta sulla base della ricognizione dei fabbisogni evidenziati dai singoli settori e servizi dell'ente, delle linee di

indirizzo politico amministrativo impartite in merito agli obiettivi da raggiungere e ai servizi da potenziare, nonché alle effettive capacità di bilancio.

RILEVATO in particolare che i Dirigenti dell'ente, come stabilito dall'art. 16 comma 1 lett.a-bis del D.lgs 165/2001, hanno proposto le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

RITENUTO dunque necessario procedere all'approvazione del nuovo Piano di Fabbisogno di personale della Provincia 2022-2024

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

area	anno	% impiego	categoria	costo annuo lordo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
tecnica	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
		TOTALE		361.191,90
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO				
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	D	31.947,70
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	C	29.362,29
		TOTALE		61.309,99
PROGRESSIONI VERTICALI				
progressione	2022	A	B	1.404,50
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	C	D	2.585,41
		TOTALE		10.657,97
TOTALE FABBISOGNO ANNUO				433.159,86
SPESA 2022				316.876,42
SPESA 2022 PROGRESSIONI				7.993,47
TOTALE FABBISOGNO ANNO 2022				324.869,89

DATO ATTO che:

-a completamento del suddetto Piano, ai sensi della vigente normativa, i bandi potranno prevedere l'istituzione di posti riservati al personale interno, con autonome procedure, nei limiti delle capacità assunzionali complessive così come sopra evidenziate, avvalendosi, per il solo 2022, della normativa temporanea di cui all'art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 come modificato dall'art. 1, comma 1-ter; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, o dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs 165/2001

DATO ATTO che, a seguito di formale ricognizione presso i Settori dell'ente, non sono emerse situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del DLGS 165/2001 come da Decreto deliberativo del Presidente n. 16 del 18/02/2022;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;

RILEVATO che ai sensi della legge 448/2001 art.19: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

DATO atto che il presente Decreto Deliberativo può trovare attuazione solo a seguito del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che, trovandosi questa Provincia in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il presente atto dovrà essere trasmesso alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali di cui all'art. 155 del TUEL;

VISTI:

-il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. Nr. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia;

-la deliberazione di Consiglio Provinciale n.14 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

-il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023;

-il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2021 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

-gli artt.da 1 a 18 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.;

-la Legge n.205 del 27 dicembre 2017;

-il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

-lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°64 del 10.06.1991 e s.m.i.;

VISTO che il responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

SI PROPONE QUANTO SEGUE

1) di prendere atto della "Relazione sul programma di Fabbisogno del personale", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene evidenziato il complesso quadro normativo di riferimento necessario alla definizione delle capacità assunzionali della Provincia;

2) di approvare, conseguentemente, per quanto specificato nelle premesse del presente atto e sulla base di quanto dettagliatamente illustrato nella Relazione di cui al precedente punto 1), in applicazione dell'art. 91 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 6 e 6-ter del D.lgs 165/2001, il Piano Triennale del Fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2022/2024, composto da n.12

assunzioni in ruolo e n.2 assunzioni a tempo determinato ex art.90 TUEL :

area	anno	% impiego	categoria	costo annuo lordo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
tecnica	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
		TOTALE		361.191,90
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO				
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	D	31.947,70
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	C	29.362,29
		TOTALE		61.309,99
PROGRESSIONI VERTICALI				
progressione	2022	A	B	1.404,50
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	C	D	2.585,41
		TOTALE		10.657,97
TOTALE FABBISOGNO ANNUO				433.159,86
SPESA 2022				316.876,42
SPESA 2022 PROGRESSIONI				7.993,47
TOTALE FABBISOGNO ANNO 2022				324.869,89

3) di dare atto che la spesa necessaria per attuare il Piano suddetto rientra nei limiti complessivi della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e smi;

4) di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, potrà essere modificata a fronte di mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale;

5) di trasmettere il presente Piano Triennale alla Ragioneria dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO ai sensi art. 6-ter D.lgs 165/2001 come introdotto dal D.lgs 75/2017 secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS 18/2018, entro 30 giorni dall'adozione del presente atto;

6) di trasmettere il presente atto alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali di cui all'art. 155 del TUEL.

7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS e alla R.S.U.;

8) Di dare immediata eseguibilità al presente atto.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria Risorse Umane Dr. Luigi Mattioli in data 17.02.2022.”

IL PRESIDENTE

Ritenuto di dover deliberare sulla riportata proposta condividendone le motivazioni;

Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Dott. Luigi Mattioli in data 17/02/2022, ed il parere del Responsabile del Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile, resa ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1) di prendere atto della “Relazione sul programma di Fabbisogno del personale”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene evidenziato il complesso quadro normativo di riferimento necessario alla definizione delle capacità assunzionali della Provincia;

2) di approvare, conseguentemente, per quanto specificato nelle premesse del presente atto e sulla base di quanto dettagliatamente illustrato nella Relazione di cui al precedente punto 1), in applicazione dell'art. 91 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 6 e 6-ter del D.lgs 165/2001, il Piano Triennale del Fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2022/2024, composto da n.12 assunzioni in ruolo e n.2 assunzioni a tempo determinato ex art.90 TUEL:

area	anno	% impiego	categoria	costo annuo lordo
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
tecnica	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	D	31.947,70
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
amministrativa	2022	100	C	29.362,29
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
esecutiva	2022	100	B	26.028,26
		TOTALE		361.191,90
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO				
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	D	31.947,70
amministrativa - art.90 t.det.	2022	100	C	29.362,29
		TOTALE		61.309,99
PROGRESSIONI VERTICALI				
progressione	2022	A	B	1.404,50
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	B	C	3.334,03
progressione	2022	C	D	2.585,41
		TOTALE		10.657,97
TOTALE FABBISOGNO ANNUO				433.159,86
SPESA 2022				316.876,42
SPESA 2022 PROGRESSIONI				7.993,47
TOTALE FABBISOGNO ANNO 2022				324.869,89

3) di dare atto che la spesa necessaria per attuare il Piano suddetto rientra nei limiti complessivi della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e smi;

4) di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, potrà essere modificata a fronte di mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale;

5) di trasmettere il presente Piano Triennale alla Ragioneria dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO ai sensi art. 6-ter D.lgs 165/2001 come introdotto dal D.lgs 75/2017 secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS 18/2018, entro 30 giorni dall'adozione del presente atto;

6) di trasmettere il presente atto alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali di cui all'art. 155 del TUEL.

7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS e alla R.S.U;

8) Di dare immediata eseguibilità al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Claudio SCAJOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa PUGLIA
